

STATUTO**Art.1- COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA**

1. E' costituita l'Associazione territoriale Nazionale di volontariato denominata "Associazione Ranger", in seguito solo Associazione, la cui durata è illimitata;
2. L'Associazione è costituita in conformità al dettato della Legge Quadro del Volontariato Civile n. 266 dell'11.08.1991, la quale attribuisce la qualifica di " Organizzazione di Volontariato ", e la consente di essere considerata " ONLUS " (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e della Legge Reg.le n. 22 del 07.06.1994 Regione Sicilia e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 04.12.1997, n. 460, la qualifica di " Organizzazione di Volontariato " con i dati riguardante la registrazione regionale, costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
3. La stessa non persegue fini di lucro anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà ed è gestita democraticamente.
4. L'Associazione può trasferire la sede Nazionale su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale in seguito solo C.D.N. .
5. Essa opera a livello Nazionale, Europeo e Internazionale. Per tale scopo e per meglio favorire l'operatività, l'Associazione si avvale di sedi Territoriali e rappresentanze in località Italiane, Europee o Estere, su decisione del C.D.N. .

Art.2- SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione si ispira ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico ed ai principi sanciti dalla Legge n. 266/1991 "Legge Quadro del Volontariato" e dell'art. 6 del D.P.R. n.12/2011, compreso l'obbligo di assicurare tutti i volontari, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge n.266/1991.
2. L'Associazione opera nei seguenti settori:
 - a) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. e del D. Lgs 5 Febbraio 1997 n.22;
 - b) Tutela, conservazione e salvaguardia dell'Ambiente e dei relativi processi ecologici e garanzia dell'equilibrio naturale;
 - c) Salvaguardia della Flora e della Fauna del rispetto delle normative *Internazionali, Europee, Statali, Regionali e Locali*;
 - d) Vigilanza zoofila (Legge n° 611 del 12 giugno 1913, Legge 20 luglio 2004 n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d'affezione)
 - e) Promozione e tutela del patrimonio Storico, Artistico e Culturale;
 - f) Tutela e valorizzazione del patrimonio, delle zone d'interesse Archeologico e Paesaggistico;
 - g) Tutela dei Beni Culturali e Artistico Monumentali, anche attraverso interventi di recupero e valorizzazione di quelli in stato di abbandono.
3. Inoltre opera, nel campo della Protezione Civile, svolgendo attività:
 - a) Di intervento in caso di calamità naturali;
 - b) Educative e pratiche, anche con la partecipazione alle prove di simulazione organizzate dalla Autorità competenti;
 - c) Di prevenzione degli incendi boschivi, tramite attività di avvistamento.
4. Servizio Sociale:
 - a) Promozione, attuazione di servizi civili a tutela dei diritti della Persona Umana.
5. L'Associazione per la realizzazione degli scopi primari – oltre alle attività essenziali indicate nel presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate e comunque in via non prevalente, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussione necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.
6. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione si avvale della collaborazione spontanea, personale e gratuita dei propri aderenti.

7. Promozione e attuazione di corsi d'istruzione e formazione per la qualificazione del socio aderente riguardante gli scopi sociali e l'attuazione dei compiti d'Istituto.
8. L'Associazione può avvalersi di contributi e/o sovvenzioni da parte di Persone Fisiche e/o Giuridiche, Pubbliche e Private e da eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei fini Istituzionali.

Art.3- SOCI

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le Persone Fisiche, che prestano attività di volontariato, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, senza distinzione di sesso di razza o religione, che ne condividono gli scopi sociali e accettano il presente Statuto ed eventuale Regolamento Organico Interno Nazionale che provvederà a stabilire la procedura e le competenze;
2. I soci si distinguono in:
 - a) Ranger Allievo i soci che, restano per un periodo di un anno dall'accettazione della loro domanda in una posizione di istruzione e prova
 - b) Ranger Effettivo i soci che, avendo acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie o provengono da altre esperienze di volontariato;
 - c) Ranger Soci Onorari : Persone Fisiche e/o Giuridiche nominate dal CDN per particolari meriti;
 - d) Ranger Soci Sostenitori : le Persone Fiche e/o Giuridiche che, tramite un apporto di natura patrimoniale, contribuiscono al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
 - e) Ranger Fondatori i soci che sono intervenuti nell'atto costituito;
3. Modalità di iscrizione:
 - a) L'Iscrizione all'Associazione avviene mediante domanda di richiesta di ammissione da parte di qualsiasi Persona Fisica che ne condivide le finalità. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio Direttivo della Sezione che decide di accoglierla o rimetterla. Qualora accolta, viene trasmessa all'Ufficio di Presidenza Nazionale che viene trasmessa al C.D.N. per la ratifica.
 - b) I soci Allievi ed Effettivi sono obbligati a versare la quota associativa annuale secondo quando stabilito dal C.D.N. e con le modalità fissate dal regolamento Organico Nazionale.
 - c) L'omissione del pagamento della quota associativa annuale comporta la decadenza del socio inadempiente dall'Associazione.
 - d) L'iscrizione o il Rinnovo all'Associazione si rinnova solo compilando all'inizio di ogni anno la domanda e qualora accettata, si dovrà versare la quota sociale il cui importo è stabilito dal C.D.N. .
 - e) In caso di accoglimento, il richiedente deve impegnarsi ad attenersi allo Statuto Nazionale al Regolamento Organico Nazionale che provvederà a stabilire la procedura, le competenze ed i programmi per l'ammissione dei soci.
4. Diritti dei Soci:

I soci in regola con la domanda di richiesta di adesione e con il versamento della quota associativa hanno diritto:

 - a) Di partecipare e votare alle assemblee;
 - b) Di concorrere per l'elezione delle cariche sociali trascorse un anno dalla data di ammissione a Socio;
 - c) Di visionare i libri sociali;
 - d) Di presentare la propria candidatura per l'elezioni negli Organismi Statutari a tutti i livelli;
 - e) Ai rimborsi, si fa riferimento della Legge Quadro del Volontariato Civile n.266/1991, qualora preventivamente approvati dagli Organi Superiori e vi sia disponibilità di cassa.
5. Doveri dei Soci:

Sono doveri dei Soci:

 - a) Versare la quota associativa annuale;
 - b) Partecipare all'attività sociale;
 - c) Attenersi alle disposizioni operative disposte dai responsabili diretti;
 - d) Non intraprendere iniziative personali per conto dell'Associazione;
 - e) Attenersi scrupolosamente, alle norme Statutari del Regolamento Organico, delle Deliberazioni e Disposizioni degli Organi Direttivi;

- f) Non utilizzare simboli, strumenti e materiale senza preventiva autorizzazione degli Organi Direttivi;
 - g) Non impegnare finanziariamente senza preventiva autorizzazione nessun Organo Sociale dell'Associazione Ranger di ogni Ordine e Grado;
 - h) Di non fomentare discordia o malcontento all'interno dell'Associazione;
 - i) Di non istigare nessun Socio ad atteggiamenti di azioni fisiche;
 - j) Mantenere in stato di efficienza strumenti attrezzature, abbigliamento, automezzi e simboli identificativi dell'Associazione;
6. Provvedimenti disciplinari:
- a) Il Consiglio Direttivo di Sezione può adottare, ravvisandone i motivi, provvedimenti disciplinari nei confronti di quei Soci che non ottemperano ai doveri e agli obblighi dal presente Statuto dal Regolamento Organico e dalle Deliberazioni assunte del Consiglio Direttivo di Sezione;
 - b) Censura scritta;
 - c) Sospensione temporanea;
 - d) Radiazione.
- Contro i provvedimenti adottati al suo carico, il Socio ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionali.

Art. 4 – ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione Nazionali:
- a) L'Assemblea dei Soci Nazionale;
 - b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c) L'Ufficio di Presidenza Nazionale;
 - d) Il Vice Presidenza Nazionale
 - e) Il Segretario Nazionale;
 - f) Il Tesoriere Nazionale;
 - g) Il Collegio dei Revisori del Conti Nazionale;
 - h) Il Collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 5 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti art. 3 punto 2 lettere a,b,c,d, in regola con i requisiti dall'art. 3 punto 3 lettere a,b,c,d. e di non aver in corso procedimenti vedi punto 6 lettera b,c,d;
2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita è valida qualunque sia il numero di presenti aventi diritto in proprio o per delega;
Il voto è espresso per alzata di mano tranne quello riguardante le Persone e le loro qualità;
- a) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono sinteticamente riassunte in un verbale, redatto e sottoscritto dal Segretario Nazionale e sottoscritto dal Presidente Nazionale. Il Verbale è tenuto presso la sede sociale nazionale. Ogni Socio elettore ha diritto di consultare il verbale e di estrarre copia, rispettando il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto e può rappresentare per delega ricevuta *un Socio*;
- c) L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale in via Ordinaria almeno una volta all'anno e/o tutte le volte che il C.D.N. o da un terzo dei Soci (avente diritto) lo ritenga necessario;
- d) L'avviso di convocazione stilato dal Presidente Nazionale, deve essere spedito entro 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale. Deve contenere gli argomenti posti all'o.d.g. , la data ed il luogo di convocazione deve essere fatta per atto scritto, spedita tramite: Fax; E-mail; Pec o Lettera Raccomandata ai Presidenti di Sezioni Territoriali , ed hanno l'obbligo di affiggere l'avviso nelle sedi di Sezione e consegnare una copia al socio di cui firmerà per ricevuta di consegna;
3. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria Nazionale avviene per i seguenti motivi:
Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale -C.D.N.- ; il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale; il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- a) Approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo;
- b) Discutere e approvare gli obiettivi generali da perseguire e quanto necessario, per il suo buon funzionamento dell'Associazione Ranger;
- c) Ratificare quanto emanato dai verbali del C.D.N.;

- d) Stabilire la quota sociale annuale di nuova iscrizione e rinnovi;
- 4. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria Nazionale avviene per i seguenti motivi:
 - a) Deliberare sulle modifiche dello Statuto Nazionale;
 - b) Decidere lo scioglimento dell'Associazione Ranger;
 - c) Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal C.D.N. .

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (C.D.N.)

1. L'Associazione è retta e amministrata da un C.D.N. formato dai Soci con un numero non inferiore a 9 (nove) e dura in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
 - a) La carica di Consigliere Nazionale è interamente gratuita. In caso di morte, radiazione, espulsione o dimissioni, il C.D.N. procede alla sua sostituzione in base al presente Statuto;
 - b) Il C.D.N. nella sua prima riunione elegge nel proprio seno con voto segreto il Presidente Nazionale; il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Tutte le cariche sono interamente gratuite;
 - c) L'intero C.D.N. od i singoli membri che lo compongono possono essere revocati dall'Assemblea, con deliberazione e maggioranza di un terzo dei soci aventi diritto di voto.
 - d) In caso di dimissioni o decadenza di un numero superiore alla metà più uno dei consiglieri in carica, si procede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci aventi diritto di voto, per l'elezione del nuovo C.D.N. .
 - e) Il C.D.N. è convocato dal Presidente Nazionale almeno ogni 4 (quattro) mesi, nonché ogni qualvolta egli lo ritenga utile, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione si richiama l'art. 5 punto 2 lettera d);
 Le riunioni sono valide quanto interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica;
 Le decisioni vengono prese con voto palese a maggioranza semplice metà più uno.
 A parità di voti è decisivo il voto del Presidente poiché vale per 2 (due).
 Non possono far parte del C.D.N. i Presidenti, i Vici Presidenti, i Segretari, i Tesorieri della Sezioni Territoriali;
 Il socio elemento del C.D.N. non può assentarsi non più di sei convocazioni. Non sono ammesse deleghe. In ogni riunione è redatto sommariamente un verbale firmato dal Segretario Nazionale e dal Presidente Nazionale, è anche il Presidente del C.D.N. ;
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale:
 - a) Attua le deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
 - b) Redige i Bilanci consuntivo e preventivo;
 - c) Controlla i Bilanci consuntivi e preventivi delle Sezioni Territoriali;
 - d) Riscuote dalle Sedi di Sezione Territoriali e/o Periferiche il 35% dei tutti i contributi e/o emolumenti assegnati a qualsiasi titolo: dalla Comunità Europea, lo Stato, Regioni, Enti Locali, Pubblici; Privati; Persone Giuridiche e Fisiche per i servizi resi;
 - e) Adotta provvedimenti disciplinari motivati dal Presidente della Sezione di appartenenza, nei confronti dei soci che non ottemperano ai doveri di cui all'art. 3 punto 3 lettera c; punto 5 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,j;
 - f) Ratifica le ammissioni o l'esclusione dei soci;
 - g) Coordina le attività Istituzionali;
 - h) Costituisce l'Ufficio di Presidenza Nazionale in seguito chiamato U.P.N. composto: dal Presidente Nazionale dal Vice Presidente Nazionale il Segretario Nazionale;
 - i) Invita i Coordinatori Regionali, qualora il C.D.N. abbia intenzione di provvedere nella Regione di appartenenza a nuove iniziative;
 - j) Ratifica la costituzione dei Nuclei;
 - k) Programma a livello Nazionale e Regionale le attività Istituzionali coinvolgendo tutti i Ranger.

Art. 7 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale sono eletti tra quelli votati nel C.D.N. a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;

2. Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione Ranger ad ogni livello : Organizzativo, Amministrativo e Giuridico. Emana il Regolamento esecutivo, stipula convenzioni ed i contratti e compie gli atti giuridici che la impegnano qualora emanato, presiede l'Assemblea ed il C.D.N., ne cura l'ordinario svolgimento dei lavori, compie tutti gli altri atti di sua competenza secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il C.D.N. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
4. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Nazionale;
5. Il Presidente può segnalare al Presidente della Sezione Territoriale comportamenti lesivi per l'immagine dell'Associazione;
6. Il Presidente dell'Associazione, inoltre, adempie e favorisce i seguenti compiti:
 - a) Cura le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - b) Redige i bilanci consuntivi e preventivi;
 - c) Promuove la costituzione dei Nuclei a livello Nazionale e nomina il Responsabile;
 - d) Redige gli ordini del giorno delle convocazioni;
 - e) Convoca e presiede le convocazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - f) Convoca e presiede le riunioni del C.D.N.;
 - g) Da esecuzione alle delibere del C.D.N.;
 - h) Nomina i Componenti dell'Ufficio di Presidenza;
 - i) Attua tutti gli atti inerenti i riconoscimenti Legali in tutti le sedi degli Enti sia Pubblici, e Privati sia Nazionali che Europeo o Internazionale;
 - j) Adotta, in caso di necessità ed urgenza decisioni di pertinenza del C.D.N. il quale, sarà ratificato nella prima riunione utile;
 - k) Apre c/c Bancari e Postali, assume incassi ed impegni di spesa per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - l) Dal Presidente Nazionale o al Vice Presidente Nazionale o suo Delegato spetta la firma di qualsiasi protocollo d'intesa e/o di collaborazione da stipulare in tutto il Territorio Nazionale ed Europeo con Enti Privati e Pubblici;

Art. 8- IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. a) Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 9 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. a) Collabora strettamente con il Presidente Nazionale riguardante la stesura degli O.d.G..

Art. 10 – IL TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal C.D.N. .

a) Ha firma congiunta con il Presidente del C.D.N. .

Art. 11 – UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale, in seguito chiamato U.P.N., ha il compito di collaborare con il C.D.N. per velocizzare gli adempimenti amministrativi, in particolare:
 - a) Provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci regione per regione e poi trasmettere l'elenco generale al C.D.N.,

- b) Disbriga le pratiche burocratiche, per la richiesta e gli inserimenti quali : 5 X MILLE; 2 X MILLE; o eventuali altri emolumenti che la Comunità Europea, lo Stato, Regioni, Enti Pubblici o Privati possano istituire e trasmettere al Presidente Nazionale ed al C.D.N. per la loro esecuzione;
- c) Propone la nomina in tutto il territorio Nazionale di Tecnici con Incarichi Speciali sia a livello di: Nuclei, Sezioni, Regioni e Nazionale.
- d) Il suo operato deve essere approvato dal C.D.N. .

Art. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NAZIONALE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale ora chiamato C.R.C.N. è un organo di controllo amministrativo-contabile è composto di tre Soci e un Supplente nel suo interno vi è il Presidente ed il Vice Presidente e non possono far parte del C.D.N. né dell'U.P.N. e sono rieleggibili;
- a) Non possono far parte del C.R.C.N. i Presidenti, i Vice Presidenti ed i Segretari-Tesoreri della Sezioni Territoriali;
- b) Sono eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e restano in carica per quattro anni contestualmente al periodo di nomina dal C.D.N.
- c) La carica di Consigliere è interamente gratuita;
- d) La convocazione può essere fatta per atto scritto con i seguenti mezzi: Fax; E-mail; Pec; Lettera Raccomandata o affissione dove si svolge la riunione;
- e) Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
- f) Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale .

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALE

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale ora chiamato C.P.N. al fine di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità il comportamento dei soci è composto di tre Soci e un Supplente.
Nel suo interno vi è il Presidente ed il Vice Presidente e non possono far parte del C.D.N. né dell'U.P.N. e sono rieleggibili;
1. La carica di componente del C.P.N. è interamente gratuita. In caso di morte, radiazione, espulsione o dimissioni, il C.P.N. procede alla sua sostituzione in base al presente Statuto;
2. La convocazione può essere fatta per atto scritto con i seguenti mezzi: Fax; e_mail; Pec; Lettera raccomandata o affissione dove si svolge la riunione:
 - a) Sono eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e restano in carica per quattro anni contestualmente al periodo di nomina dal C.D.N. ;
 - b) Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi Dirigenziali.
 - c) I Soci hanno il diritto di acquisire tutta la documentazione concernente, i fatti in oggetto, di sentire il Presidente Nazionale e qualsiasi altro Socio coinvolto o informato dell'accaduto;
 - d) Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.
 - e) Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige verbale;

Art. 14 – LE SEZIONI TERRITORIALI

1. L'Associazione, in conformità all'art. 1 comma 5 del presente Statuto, per meglio operare sul Territorio Nazionale si avvale delle Sezioni Territoriali in seguito chiamata Sezione T., che hanno il compito di concorrere all'attuazione dei programmi Nazionali, osservando le decisioni degli Organismi Nazionali.
 - a) Le Sezioni T. decidono autonomamente le attività di interesse locale e gli obiettivi da raggiungere, sempre comunicando preventivamente al Presidente Nazionale;
 - b) Le Sezione T. hanno autonomia amministrativa e finanziaria e i loro atti non impegnano il rappresentante Nazionale;

- c) Le Sezioni T. possono istituire, nell'ambito del suo territorio di appartenenza, sedi operative minori, ovvero i NUCLEI che fanno capo al Presidente e al Consiglio Direttivo di Sezione T. da ora chiamati C.D.S.T. ;

Art. 15 – ORGANI DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Sono Organi dell'Associazione riguardante la Sezione Territoriale:
 - a) L'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale;
 - b) Il Consiglio Direttivo di Sezione T.;
 - c) Il Presidente della Sezione T.;
 - d) Il Vice Presidente della Sezione T.;
 - e) Il Segretario della Sezione T.;
 - f) Il Tesoriere della Sezione T.;
 - g) I Nuclei;
 - h) Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione T..
1. L'Assemblea dei Soci di Sezione Territoriale è costituita da tutti i Soci in regola con i requisiti di cui all'art. 3 punti lettera a,b,c,d,e non in contrasto con il punto 5 lettera a,b,c,d,e,f,g,h,i,j punto 6 lettera a,b,c,d. .
2. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita è valida qualunque sia il numero di presenti aventi diritto;
Il voto è espresso per alzata di mano tranne quello riguardante le Persone e le loro qualità;
 - a) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea S.T. sono sinteticamente riassunte in un verbale,
 - b) redatto e sottoscritto dal Segretario di Sezione T. e sottoscritto dal Presidente S.T. Il Verbale è tenuto presso la sede sociale. Ogni Socio elettore ha diritto di consultare il verbale e di estrarre copia, rispettando il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto e può rappresentare per delega ricevuta *un socio*;
 - d) L'Assemblea è convocata dal *Presidente della Sezione T.* in via Ordinaria almeno due all'anno e/o tutte le volte che il C.D.S. o da un terzo dei Soci (avente diritto) lo ritenga necessario;
 - e) L'avviso di convocazione stilato dal Presidente della Sezione T., deve contenere gli argomenti posti all'o.d.g. , la data ed il luogo di convocazione e deve essere spedito tramite la posta elettronica personale, o p.e.c. qualora in possesso, o corrispondenza ordinaria, e avviso affisso nella sede di Sezione, e comunicato almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea della Sezione Territoriale.
 - f) La convocazione dell'Assemblea della Sezione T. avviene per i seguenti motivi:
 - g) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - h) Eleggere i membri del C.D.S.;
 - i) Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
 - l) Discutere e approvare le linee e gli obiettivi generali dell'Associazione, di eseguire le disposizioni impartite del C.D.N. e deliberare quanto necessario al suo buon funzionamento.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE TERRITORIALE (C.D.S.T.)

1. La Sezione Territoriale è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo di Sezione Territoriale ora chiamato C.D.S.T. formato da Soci con un numero non inferiore a 7 (sette) e dura in carica 4 (quattro) e sono rieleggibili.
2. Il C.D.S.T. nella sua prima riunione elegge nel proprio seno con voto palese il Presidente della Sezione T., il Vice Presidente della Sezione T. , il Segretario della Sezione, ed il Tesoriere della Sezione, essi non faranno parte del C.D.N.; del Collegio Revisori dei Conti Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionale ;
3. Il C.D.S.T. è convocato dal Presidente della Sezione Territoriale almeno ogni 4 (quattro) mesi, nonché ogni qualvolta egli lo ritenga utile, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione si richiama l'art. 5 punto 2 lettera d;
A parità di voti è determinante il voto del Presidente in quanto vale per 2 (due).
Il caso di assenza o impedimento il Presidente del C.D.S.T. viene sostituito dal Vice Presidente;

- a) Il socio elemento del C.D.S.T. non può assentarsi non più di 3 (tre) convocazioni. Non sono ammesse deleghe. In ogni riunione è redatto sommariamente un verbale firmato dal Segretario della Sezione Territoriale e dal Presidente della Sezione Territoriale;
- b) Le riunioni sono valide quanto interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica;
- c) Le decisioni vengono prese con voto palese a maggioranza semplice metta più uno.
- d) La carica di Consigliere di Sezione è interamente gratuita.
- e) In caso di dimissioni o decadenza radiazione, espulsione o morte di un numero superiore alla metà più uno dei consiglieri in carica, il C.D.S.T. si procede alla convocazione dell'Assemblea di Sezione T. dei Soci aventi diritto di voto, per l'elezione del nuovo Consigliere;
- 4. Competenze del C.D.S.T. :
- f) I Componenti del C.D.S.T. sono responsabili di tutte le operazioni amministrative, patrimoniali ed finanziari e non investono altri organismi dell'Associazione a tutti i livelli;
- g) Attua le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione Territoriale ;
- h) Redige i bilanci consuntivi e preventivi;
- i) Delibera di sua competenza gli impegni di spesa o incassi;
- j) Devolve il 35% come dall'art. 6 punto 1 lettera d);
- k) Coordina l'attuazione delle attività sociali;

Art. 17 - IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

- 1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Sezione Territoriale sono eletti tra quelli votati nel C.D.S.T a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto;
 - a) Il Presidente della S.T. rappresenta l'Associazione Ranger nel suo territorio di competenza;
 - b) Organizzativo, Amministrativo e Giuridico di competenza della sua Sezione Territoriale, presiede l'Assemblea ed il C.D.S.T., ne cura l'ordinario svolgimento dei lavori, compie tutti gli altri atti di sua competenza secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.
 - c) Il Presidente della S.T., presiede il C.S.T. e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il C.S.T. sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
 - d) In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente della S.T.;
- 2. Il Presidente della S.T., inoltre, adempie e promuove i seguenti compiti:
 - a) Cura le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione Territoriale;
 - b) Redige i bilanci consuntivi e preventivi;
 - c) Promuove la costituzione dei Nuclei a livello della S.T. e nomina il Responsabile;
 - d) Redige gli ordini del giorno delle convocazioni;
 - e) Convoca e presiede le convocazioni dell'Assemblea di Sezione Territoriale;
 - f) Convoca e presiede le riunioni del C.D.S.T.;
 - g) Da esecuzione alle circolari e/o delibere del C.D.N.;
 - h) Adotta, in caso di necessità ed urgenza decisioni di pertinenza del C.D.S.T. il quale, sarà ratificato nella prima riunione utile;
 - i) Apre c/c Bancari e Postali, assume incassi ed impegni di spesa per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - j) E fatto divieto, stipulare qualsiasi protocollo d'intesa e/o di collaborazione a livello di Sezione Territoriale, Nazionale ed Europeo con Persone Fisiche, Giuridiche da Enti Privati e Pubblici.

Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

- 1. Il Vice Presidente della Sezione Territoriale rappresenta la S.T. in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese.

Art. 19 – IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Segretario della S.T. è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
 - a) Collabora strettamente con il Presidente della S.T. riguardante la stesura degli O.d.G..

Art. 20 – IL TESORIERE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione Territoriale inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal C.D.S.T.;
 - a) Ha firma congiunta con il Presidente della S.T. .

Art. 21 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione Territoriale ora chiamato R.C.S.T. è un organo di controllo amministrativo - contabile è composto di tre Soci e un Supplente nel suo interno vi è il Presidente ed il Vice Presidente e non possono far parte del C.D.N. e sono rieleggibili;
 - a) Non possono far parte del C.R.C.N. i Presidenti, i Vice Presidenti ed i Segretari-Tesoriери della Sezioni Territoriali;
 - b) Sono eletti dall'Assemblea di Sezione Territoriale Ordinaria e restano in carica per quattro anni contestualmente al periodo di nomina dal C.D.S.T.
 - c) La carica di Consigliere è interamente gratuita;
 - d) La convocazione può essere fatta per atto scritto con i seguenti mezzi: Fax; E-mail; Pec; Lettera Raccomandata o affissione dove si svolge la riunione;
 - e) Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi;
 - f) Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale.

Art. 22 – IL COORDINAMENTO REGIONALE

1. Tutti i Presidenti delle Sezioni Territoriali o loro Delegati di una Regione costituiscono in "Coordinamento Regionale" ora chiamato C.R. .
 - a) IL Coordinatore Regionale è eletto dai Presidenti delle S.T. o loro Delegati;
 - b) Il C.R. non ha ne potestà amministrativa ne finanziaria ma solo compiti di coordinamento nel territorio di sua competenza;

Art. 23 - IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) Dalle quote annuali dei Soci, da eventuali altri contributi associative supplementari, da contributi a da erogazioni liberali di Privati, da contributi delle Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da contributi di organismi Internazionali, da contributi derivanti da convezioni e/ protocolli d'intesa, da entrate derivanti da attività commerciali e produttivi marginali, da avanzi di bilancio e da ogni cespiti che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti;
 - b) L'Associazione può acquisire beni mobili registrati e beni occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga gli articoli 600 e 786 del C.C. , accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dello Statuto.
 - c) I beni di cui al punto b sono intestati alle Organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli art. 2659 e 2660 del C.C. ;
 - d) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
 - e) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria ai sensi dell'art. 5 punto 4 lettera b del presente statuto su proposta del C.D.N., , la quale nominerà anche i liquidatori.
2. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 25 – NORMA FINALE

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Siracusa li, 11.01.2018

Il Segretario dell'Assemblea
GIORDANO RENATO

Il Presidente dell'Assemblea
BURGIO LORENZO